



Circ. 136

Milano, 08.01.2022

- Docenti
- Studenti
- Famiglie
- Personale Ata
- Referenti Covid 1 e 2
- Sito
- Registro Elettronico

Oggetto: nuove misure per gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

In vista della ripresa delle attività didattiche il 10 gennaio 2022, si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio dei Ministri con Decreto Legge, in data 5 gennaio 2022, le nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in ambito scolastico, scuola secondaria II grado, saranno le seguenti:

- a. **fino a un caso** di positività nella stessa classe le attività didattiche proseguono in presenza con autosorveglianza e uso in aula di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni;
- b. **con due casi** di positività nella stessa classe, le misure sono differenziate in base allo stato vaccinale:
 - per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, le attività didattiche proseguono in presenza, con autosorveglianza e uso in aula di mascherina FFP2;
 - per gli alunni non vaccinati o non guariti nei termini sopra indicati, si applica la didattica digitale integrata per dieci giorni; misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo;
- c. **con almeno tre casi positivi** nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe; misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Autosorveglianza: *“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).*

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'autosorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi (almeno due) per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di autosorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Ulteriori precisazioni

Accesso ai locali scolastici: resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; si ricorda che la misurazione dovrà avvenire a casa, prima di recarsi a scuola (studentesse/studenti). Per il personale esterno si confermano le misure già in atto.

Distributori automatici: vista la necessità di evitare assembramenti, l'accesso ai distributori automatici da parte delle studentesse e degli studenti è al momento sospeso.

Intervalli: svolgimento tassativamente in classe. L'eventuale consumazione di cibo e/o bevande potrà avvenire solo ed esclusivamente mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Servizi igienici: come da turni assegnati, evitando assembramenti.

Con l'ingresso della Regione in zona gialla:

- le attività di scienze motorie sono consentite solo ed esclusivamente in forma individuale;
- le uscite didattiche programmate sono sospese.

Si confida nella più ampia collaborazione da parte della comunità scolastica nell'osservanza delle nuove misure finalizzate a contenere e contrastare la diffusione del virus. In particolare, si richiama il senso di corresponsabilità da parte del personale docente e non docente nel collaborare al rispetto delle misure di contenimento indicate e della loro corretta applicazione.

Le comunicazioni relative alle nuove misure da mettere in atto nelle classi interessate da casi positivi saranno trasmesse attraverso il Registro Elettronico.

Si comunica, infine, che la scuola non è al momento in grado di fornire mascherine FFP2 agli studenti. Seguiranno aggiornamenti in merito.

Il testo del Decreto Legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07.01.2022, e le comunicazioni ministeriali di riferimento sono consultabili ai seguenti link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza->

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia al Protocollo per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza, prot. 0002233/U del 10.09.2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela M. Germanò
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993*